

## INDICAZIONI GEOGRAFICHE E PRATICHE SOSTENIBILI: PRIME CONSIDERAZIONI ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO (UE) 2024/1143

Di Maria Carlotta Rizzuto

| 615

**SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Le indicazioni geografiche tra tradizione e innovazione. – 3. L’incidenza della sostenibilità sulle indicazioni geografiche – 4. Criticità derivanti dall’ingresso delle pratiche di sostenibilità nei disciplinari di produzione. – 5. Pratiche di sostenibilità e prospettive per i Consorzi di tutela – 6. Considerazioni conclusive**

*ABSTRACT. Nel corso degli ultimi anni, la strategia del Green Deal europeo nonché i conseguenti interventi a cascata che ne sono derivati, ha portato ad una pervasiva conformazione dello statuto normativo applicabile all’attività dell’impresa agricola verso nuovi obiettivi dettati dalla multidimensionale della sostenibilità.*

*Lungo siffatta prospettiva, si inserisce anche la proposta di modifica del regolamento europeo [COM (2022) 134 final 2], il cui iter normativo è terminato con l’emanazione del Reg. (UE) 2024/1143, concernente i prodotti agroalimentari di qualità. Si tratta di un testo dalla forte valenza giuridica, non solo perché riunisce in un solo provvedimento la disciplina delle IG relative a tutti i settori, compreso quello del vino, ma anche sul piano della governance, per il potere riconosciuto ai gruppi di produttori, e ancor più per gli impegni correlati alla sostenibilità che coinvolgono le regole della produzione di qualità.*

*Il coinvolgimento delle produzioni di qualità nella strategia sulla sostenibilità determina nuove prospettive che si articolano tra tradizione e innovazione, sostenibilità e nuovi obiettivi in un contesto legato alla conservazione di sistemi produttivi fortemente radicati a livello territoriale. Si ha una sorta di intrusione di una disciplina da tempo consolidata a livello europeo, non tanto con riguardo alle regole sul riconoscimento e sulla protezione delle IG, quanto piuttosto su nuovi criteri che possono inserirsi nei procedimenti previsti dal disciplinare di produzione. In particolare, il canone della sostenibilità trova all’art. 7 del regolamento un particolare riferimento ove si consideri il ruolo demandato alle associazioni di produttori di concordare “pratiche di sostenibilità” da rispettare nella produzione del prodotto designato da IG con lo scopo di prevedere norme di sostenibilità più rigorose di quella prescritta dal diritto UE o nazionale e, per molti aspetti, di andare oltre le buone pratiche in termini di impegni sociali, ambientali o economici.*

*In un tale contesto, si colloca la ricerca che si propone di effettuare una prima analisi in ordine all’adozione, rimessa su base volontaria, di tali impegni, al suo impatto sulla conservazione delle produzioni di qualità, nonché sulle modalità con cui l’informazione relativa all’attuazione di questi ultimi debba essere comunicata. L’indagine vuole investigare gli obiettivi perseguiti dell’intervento legislativo e la valenza della sua portata nel contesto più ampio del diritto agroalimentare europeo mettendo in luce le potenziali criticità che si possono rilevare sul piano dell’autonomia dei consorzi nella previsione e adozione di detti impegni, sugli inadempimenti degli agricoltori e quindi sui controlli.*

*Over the last few years, the strategy of the European Green Deal as well as the consequent cascade interventions that have resulted from it, has led to a pervasive*



*conformation of the regulatory statute applicable to the activity of agricultural businesses towards new objectives dictated by the multidimensional sustainability. Along this perspective, the proposal to amend the European regulation [COM (2022) 134 final 2] also fits, the regulatory process of which ended with the issuing of Reg. (EU) 2024/1143, concerning quality agri-food products. This is a text with strong legal value, not only because it brings together in a single provision the regulation of GIs relating to all sectors, including the wine sector, but also on a governance level, due to the power granted to groups of producers, and even more so for sustainability-related commitments that involve the rules of quality production. The involvement of quality production in the sustainability strategy determines new perspectives that are articulated between tradition and innovation, sustainability and new objectives in a context linked to the conservation of production systems strongly rooted at a territorial level. There is a sort of intrusion of a discipline that has long been consolidated at European level, not so much with regard to the rules on the recognition and protection of GIs, but rather on new criteria that can be included in the procedures envisaged by the production specifications. In particular, the sustainability canon is found in art. 12 of the proposal, a particular reference when considering the role delegated to producer associations to agree on " sustainability practices" to be respected in the production of the product designated by IG with the aim of providing for more rigorous sustainability standards than those prescribed by EU or national law and, in many respects, to go beyond good practices in terms of social, environmental or economic commitments.*

*In this context, the research is placed which aims to carry out an initial analysis regarding the adoption, on a voluntary basis, of these commitments, its impact on the conservation of quality productions, as well as on the ways in which information relating to the implementation of the latter must be communicated. The investigation aims to investigate the objectives pursued by the legislative intervention and the value of its scope in the broader context of European agri-food law, highlighting the potential critical issues that can be detected in terms of the autonomy of the consortia in the forecast and adoption of said commitments, on farmers' non-compliances and therefore on controls.*

## 1. Premessa.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Regolamento (UE) n. 1143/2024<sup>1</sup> si è concluso il 23 aprile 2024 l'iter volto alla modifica dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 nonché all'abrogazione del regolamento (UE) n. 1151/2012<sup>2</sup>, il quale aveva tratto avvio dalla proposta del 2 maggio 2022 [COM (2022) 134 *final* 2].

Si tratta di un testo dalla forte valenza giuridica che rileva, sul piano sistematico per la tendenza ad unificare in un unico provvedimento la disciplina delle indicazioni geografiche relative ai prodotti agricoli comprendo anche quello del vino, la cui disciplina era fino a questo momento prevista all'interno del reg. (UE) 1308/2013. Inoltre, sinteticamente, riconosce ai gruppi dei produttori un ruolo primario sul piano della *governance* della indicazione geografica<sup>3</sup>; introduce tempi certi per la registrazione e modifica dei disciplinari di produzione<sup>4</sup> e, ancora, sul piano della protezione, estende lo strumento della tutela *ex officio online* per i domini<sup>5</sup>, e incrementa la salvaguardia delle indicazioni geografiche dei prodotti trasformati<sup>6</sup>, oltre a intervenire sul sistema della registrazione automatica all'Atto di Ginevra<sup>7</sup>.

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012.

<sup>2</sup> Proposta di modifica Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli del 2 maggio 2022, [COM (2022) 134 *final* 2].

<sup>3</sup> Cfr. Artt. 32, 33, 34, del Regolamento (UE) n. 1143/2024.

<sup>4</sup> Cfr. Artt. 13-18 e 24 del Regolamento (UE) n. 1143/2024.

<sup>5</sup> Cfr. Art. 42 del Regolamento (UE) n. 1143/2024.

<sup>6</sup> Cfr. Art. 27 del Regolamento (UE) n. 1143/2024.

<sup>7</sup> In particolare, il considerando 74 del Regolamento (UE) n. 1143/2024 stabilisce che «il regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), relativo all'attuazione dell'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche («atto di Ginevra») nell'Unione, deve essere modificato al fine di rafforzare il ruolo del gruppo di produttori riconosciuto nella procedura di registrazione delle indicazioni geografiche dell'Unione nel registro internazionale ai sensi dell'atto di Ginevra. Il Regolamento (UE) n. 1753/2019 dovrebbe inoltre essere adattato per consentire la registrazione, ai sensi dell'atto di Ginevra, delle denominazioni di origine dei sette Stati membri che sono parte dell'accordo di Lisbona in relazione a prodotti che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 ma che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento». In tale direzione, l'art. 86 del nuovo regolamento stabilisce che all'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 1753/2019 sia inserito che: «2 bis. Per ciascuna denominazione di origine, originaria di uno Stato membro che è parte dell'Accordo di Lisbona, di un prodotto che non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 ma rientra in quello del regolamento (UE) 2024/1143, lo Stato membro interessato, sulla base di una richiesta di una persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, punto ii), dell'Atto di Ginevra, o di un beneficiario quale definito all'articolo 1, punto xvii), del medesimo, oppure di propria iniziativa, sceglie di chiedere: a) la registrazione internazionale della denominazione di origine in questione nell'ambito dell'Atto di Ginevra entro 12 mesi dalla data della sua registrazione ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143, se tale Stato membro ha ratificato l'Atto di Ginevra o aderito al medesimo conformemente all'autorizzazione di cui all'articolo 3 della decisione (UE)

Ancor più rilevanti risultano le novità correlate alla sostenibilità che coinvolgono le regole sulla produzione di qualità là dove, in un contesto disciplinare altamente consolidato<sup>8</sup>, si prevede che i produttori di prodotti designati da indicazioni geografiche debbano essere incoraggiati a rispettare pratiche sostenibili comprendenti obiettivi ambientali, sociali ed economici.

In particolare, nel corpo del nuovo regolamento, si inseriscono alcune specifiche disposizioni<sup>9</sup>, tra l'altro più volte modificate nel corso dell'*iter* normativo<sup>10</sup>, attraverso le quali si prevede la possibilità per un gruppo di produttori o un gruppo di produttori riconosciuti, nel caso in cui quest'ultimo esista, di concordare pratiche sostenibili da inserire nel disciplinare di produzione, le quali mirino ad applicare norme di sostenibilità più rigorose di quelle prescritte dal diritto dell'Unione o nazionale in termini di sostenibilità, ambientale, sociale o economica o di benessere degli animali.

Tali pratiche sostenibili sono tipizzate nel secondo comma dell'art. 7, rimettendo, di fatto, ai Consorzi di tutela la possibilità di modificare i disciplinari di produzione mediante l'inserimento in questi ultimi delle suddette pratiche così da perseguire l'implementazione delle regole sulla sostenibilità nel contesto dei processi produttivi. Siffatta scelta sembrerebbe confermare la tendenza, già avviata dalla riforma della politica agricola comune del 2013<sup>11</sup>, di rafforzare il ruolo regolativo dei soggetti privati nel mercato

---

2019/1754, oppure b) l'annullamento della registrazione della denominazione di origine in questione nel registro internazionale».

<sup>8</sup> La promozione della qualità, introdotta con la prima riforma della Politica Agricola Comune (PAC) nei regolamenti del 1992, è emersa con l'obiettivo specifico di correggere gli effetti distorsivi della politica dei prezzi, che aveva portato a un aumento sproporzionato delle produzioni in molti settori. Questo concetto ha costituito un elemento costante nella PAC, pur subendo una progressiva evoluzione dal punto di vista teologico-funzionale [Per una ricostruzione dell'evoluzione normativa dei segni di qualità, si veda per tutti M. GIUFFRIDA, *Voce Segni degli alimenti: Dop, Igp e Stg*, in *Dig. disc. pubbl. sez. civ.*, Torino, 2018, 435 e ss.]

Ancora prima, invero, la politica della qualità aveva interessato il settore vitivinicolo nel quale, con il Regolamento (CE) n. 817/197, del Consiglio del 28 aprile 1970 che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate, Art. 4-7, 12, era stato introdotto l'acronimo v.q.p.r.d. per indicare i vini di qualità sul piano europeo, che si traduceva, a livello nazionale, nei segni DOCG, DOC, IGT, abbandonati poi nel 2008, in virtù del Regolamento n. 479, il quale ha, poi, introdotto, anche per il vino, i segni DOP e IGP, allineandoli ai prodotti agricoli e alimentari.

<sup>9</sup> Cfr. Artt. 7 e 8 del Regolamento (UE) n. 1143/2024.

<sup>10</sup> Diversamente dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, l'art. 12 della proposta di modifica [COM (2022) 134 *final* 2] del regolamento discorreva di "impegni di sostenibilità".

<sup>11</sup> Al riguardo, si vedano A. JANNARELLI, *Profili giuridici del sistema agroalimentare. Soggetti e concorrenza*, Bari, 2018, 85 ss.; I. CANFORA, *Le Organizzazioni di produttori agricoli tra funzioni di mercato e composizione interna. Riflessioni a margine della sentenza della Corte di giustizia nel caso Saint-Luis Sucre*, in *Dir. agroal.*, 3, 2023, 413; EAD, *Raggiungere un equilibrio nella filiera agroalimentare. Strumenti di governo del mercato e regole contrattuali, in Cibo e diritto. Una prospettiva comparata*, a cura di L. Scaffardi, V. Zeno-Zencovich, Vol. I, Roma, 2020, 24 la quale sottolinea come i gruppi di produttori abbiano acquisito nel quadro normativo attuale un ruolo particolarmente importante nella regolazione dei mercati agroalimentari europei; da ultimo, in una logica ricostruttiva della regolazione del mercato dei prodotti agroalimentari, v. N. LUCIFERO, *Il contratto di cessione dei prodotti agricoli e alimentari nella disciplina del mercato e della concorrenza*, Milano, 2023, 113 ss.

agroalimentare che, in tal caso, sarebbe integrato dalla rimessione ai gruppi di produttori della scelta sul se ed eventualmente su quali pratiche sostenibili inserire nei disciplinari di produzione.

Eppure, se ad una disamina preliminare, si potrebbe sostenere che la riforma sui regimi di qualità si ponga in linea di continuità con la disciplina previgente, al fine di coglierne la rilevanza, occorre inquadrarla, anche in una prospettiva di ordine sistematico, nel contesto della strategia *green* dell'UE che coinvolge l'agricoltura<sup>12</sup>.

L'incidenza di tale strategia sulle produzioni di qualità determina, infatti, nuove prospettive che si articolano tra tradizione e innovazione, sostenibilità e nuovi obiettivi in un contesto legato alla conservazione di sistemi produttivi fortemente radicati a livello territoriale<sup>13</sup>.

<sup>12</sup> La sostenibilità è divenuta un paradigma che risulta, ormai, acquisito in tutto il sistema della filiera agroalimentare; essa ha indotto, in una prospettiva teleologica-evolutiva, una rimeditazione di istituti consolidati; basti riflettere, in via meramente esemplificativa, in ordine alle piccole produzioni locali, filiere corte e prodotti a chilometro zero, da sempre, considerati strumenti di valorizzazione del territorio nell'ambito delle misure sullo sviluppo rurale e che, in virtù dei recenti interventi legislativi [Legge n. 61 del 17 maggio 2022, recanti, "Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta"], sembrerebbero anch'essi piegati al canone della sostenibilità. In dottrina, tra molti, si vedano P. LATTANZI, *La transizione verso un sistema alimentare sostenibile nel Green Deal*, in *Trattato di diritto alimentare e dell'Unione Europea*, a cura di P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo, Milano, 2024, p. 29. Ed ancora si veda S. MASINI, V. RUBINO (a cura di), *La sostenibilità in agricoltura e la riforma della Pac*, bari, 2021.

<sup>13</sup> La letteratura sulle indicazioni geografiche è veramente ampia. *Ex multis* si vedano M. GIUFFRIDA, *Voce Segni degli alimenti: Dop, Igp e Stg*, in *Dig. disc. pubbl. sez. civ.*, Torino, 2018; A. DI LAURO, *Le denominazioni d'origine protette e le indicazioni geografiche protette di fronte alla sfida dello Sviluppo sostenibile*, in *Riv. dir. agr.*, 2018, I, 381 ss.; A. GERMANÒ, *Sulla titolarità dei segni Dop e IGP*, in *Dir. agroalim.*, 2, 2017, 289; F. ALBISINNI, *Marchi e indicazioni geografiche: una coesistenza difficile*, in *Riv. dir. agr.*, 2015, I, 434 ss.; A. GERMANÒ, V. RUBINO (a cura di), *La tutela dell'origine dei prodotti alimentari in Italia, nell'Unione europea e nel commercio internazionale*, Milano, 2015; F. PRETE, *La protezione nazionale delle indicazioni geografiche semplici. La saga del Salame Felino: ultimo atto*, in *Riv. dir. alim.*, fasc. 2, 2014, 30 ss.; P. BORGHI, *L'insostenibile leggerezza delle versioni linguistiche: condizionamento e confezionamento dei prodotti Dop e IGP nel recente regolamento UE n. 1151/2012*, in *Riv. dir. agr.*, 2013, I, 29 ss.; V. RUBINO, *Le Denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*, Alessandria, 2007; M. MINELLI, *L'uso dei prodotti Dop e IGP come componenti*, in *Riv. dir. alim.*, fasc. 1, 2014, 43 ss.; ID, *La protezione delle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari nell'Unione europea dopo il regolamento 1151/2012 UE*, in *Riv. dir. alim.*, 4, 2013, 4 ss.; S. CARMIGNANI, *La tutela delle indicazioni geografiche nell'Accordo TRIPS: localizzazione geografica del prodotto e mercato globale*, in A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE, *Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti*, Torino, 2005, 149; F. CAPELLI, *Il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agro-alimentari: luci e ombre*, in *Riv. dir. agr.*, 2014, I, 52 ss.; E. ROOK BASILE, *I segni distintivi dell'impresa e dei prodotti agricoli*, in L. COSTATO (diretto da), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, Padova, 2003, 735 ss.; EAD, *Marchi e certificazione dei prodotti agricoli ed agro-alimentari*, in *Riv. dir. agr.*, 1993, I, 325 ss.; EAD, voce *Segni distintivi dell'impresa e dei prodotti agricoli*, in *Dig. civ. disc. priv.*, Torino, 2003; N. LUCIFERO, *La comunicazione simbolica nel mercato alimentare*, in *Trattato di Diritto Agrario, Il diritto agroalimentare*, diretta da L. Costato, A. Germanò, E. Rook Basile, vol. III, Torino, 2011, 321-423; L. PETRELLI, *I regimi di qualità nel diritto alimentare dell'Unione europea*, Milano, 2012; L. LA TORRE, M. CERRETO, *La tutela delle DOP e IGP*, Napoli, 2010; F. ALBISINNI, *Un Libro Verde sulla*

In tale ambito, si colloca il presente lavoro, il quale si propone di effettuare una prima analisi in ordine all'adozione, rimessa su base volontaria, di tali pratiche di sostenibilità, al suo impatto sulla conservazione delle tradizionali produzioni di qualità nonché sulle modalità con cui l'informazione relativa all'attuazione di questi ultimi debba essere comunicata.

L'indagine vuole investigare gli obiettivi perseguiti dall'intervento legislativo e la valenza della sua portata nel contesto più ampio del diritto agroalimentare europeo, mettendo in luce le potenziali prospettive e criticità che si possono rilevare sul piano dell'autonomia dei consorzi nella previsione e adozione di dette pratiche, sugli inadempimenti degli agricoltori e, quindi, sui controlli.

## 2. Le indicazioni geografiche tra tradizione e innovazione.

In via preliminare, occorre osservare che il nuovo regolamento sulle indicazioni geografiche non modifica l'architettura della disciplina sulla qualità<sup>14</sup>, ossia le regole sul riconoscimento e sulla protezione delle indicazioni geografiche<sup>15</sup>, la natura pubblicistica del segno di qualità riconosciuta a livello

---

*comunicazione, verso il 2013, in Riv. dir. alim.*, 1, 2009, 15 ss.; ID, *La qualità in agricoltura e nell'alimentazione*, in *Riv. dir. alim.*, fasc. 3, 2009, 3 ss.; L. COSTATO, *DOP, IGP e STG nei regolamenti del 2006, adottati anche in relazione ai negoziati WTO*, in *Riv. dir. agr.*, 2006, I, 351 ss.; ID, *La protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine e le attestazioni di specificità*, in *Riv. dir. agr.*, 1995, I, 488 ss.; M. GOLDONI, *Denominazione di origine*, in *Dig. civ.*, vol. V, Torino, 1989, 190 ss.

Ed ancora si veda la letteratura recente: A. DI LAURO, *Le denominazioni protette (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP)* in *Trattato di diritto alimentare e dell'Unione Europea*, a cura di P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo, cit., p. 605; I. CANFORA, *La politica della qualità dei prodotti agroalimentari dell'UE*, ivi, p. 599; EAD, *Il regime di tutela delle indicazioni geografiche a livello europeo ed internazionale*, in *La tutela internazionale delle indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari*, a cura di N. Lucifero, Milano, 2023, 19 e ss.; S. BOLOGNINI, *La giurisprudenza della Corte di Giustizia nella definizione delle indicazioni geografiche*, ivi, 69 e ss.; N. LUCIFERO, *Il modello europeo sulle indicazioni geografiche a seguito dell'adesione dell'UE dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona per la registrazione e la protezione internazionale delle indicazioni geografiche*, ivi, 195 e ss.

<sup>14</sup> Il sistema sulle politiche di qualità è estremamente radicato sul territorio europeo, con uno strumentario giuridico ben preciso che, con riferimento ai prodotti agricoli e agli alimenti, rinveniva il suo principale riferimento normativo nell'ormai abrogato Regolamento (UE) n. 1151/2012, la cui base giuridica - è bene ricordare - era plurima, facendo riferimento, sì, all'art. 118 del TFUE in tema di diritti di proprietà intellettuale, ma, soprattutto, all'art. 39 TFUE, tra l'altro, unica base presente nei reg. 1992 e in quelli del 2006, con l'obiettivo di sostenere il reddito degli agricoltori e la permanenza della popolazione rurale nelle zone agricole oltre che di fornire risposte disciplinari alle domande dei consumatori di porre in relazione la qualità dei prodotti agricoli e alimentari con la loro origine territoriale. In dottrina si veda F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, Milano, 2023, 318.

<sup>15</sup> Cfr. Artt. 9-25 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, i quali prevedono come nei Reg. (UE) 1151/2012 e 1308/2013 una fase nazionale ed una unionale al termine delle quali avviene la registrazione della indicazione geografica. In particolare, la domanda di registrazione, unitamente al disciplinare di produzione, al documento unico e alla documentazione di accompagnamento, è presentata da parte di un gruppo di produttori interessati allo Stato membro, il quale, una volta esaminata e valutato i risultati delle eventuali opposizioni rice-

europeo<sup>16</sup> e i conseguenti diritti che sono in capo ai produttori della zona di origine, sottoposti al sistema di controllo per l'impiego del segno geografico<sup>17</sup>; la strategia sulla sostenibilità incide nei processi produttivi e nelle pratiche collegate alle tecniche, pur riconosciute, di valorizzazione del prodotto.

In particolare, a fronte di uno schema di riconoscimento e tutela<sup>18</sup> che è rimasto forte nel suo impianto normativo, il nuovo regolamento interviene, con riferimento alla sostenibilità<sup>19</sup>, in modo innovativo, sotto tre profili, i quali possono essere sintetizzabili come di seguito: contenuto del disciplinare attraverso la possibilità, riconosciuta ai gruppi di produttori, di concordare e inserire in questi ultimi pratiche sostenibili; legittimazione ossia individuazione del soggetto legittimato a portare avanti le iniziative collegate alla sostenibilità; tecnica legislativa.

Al riguardo, infatti, è noto come tradizionalmente questo sistema nasca con un approccio *bottom down* ossia secondo una disciplina che proviene

---

vute, la trasmette elettronicamente tramite un sistema digitale alla Commissione [Art. 10]. Quest'ultima esamina la domanda, verifica che contenga le informazioni richieste e che sia priva di errori manifesti, tenendo conto dell'esito della procedura nazionale di esame e di opposizione espletata dallo Stato membro interessato [Art. 15]. Valutata la presenza dei requisiti necessari per ottenere la protezione, la Commissione pubblica la domanda nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea al fine di consentire a coloro che abbiano un interesse legittimo di proporre eventuale opposizione [Art. 21] e nel caso in cui non siano presentate, il nome geografico è iscritto nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione [Art. 22].

<sup>16</sup> Si è molto discusso sulla natura pubblicistica o privatistica dei segni distintivi, concludendo la dottrina per la natura pubblicistica. In tal senso, si vedano F. ALBISINNI, *Strumentario*, cit., 335; M. GIUFFRIDA, *Voce Segni degli alimenti: Dop, Igp e Stg*, cit. Sul profilo concernente la titolarità si vedano A. GERMANÒ, *Sulla titolarità dei segni Dop e Igp*, in *Dir. agroal*, 2, 2017, 287, il quale conclude che sia nel diritto europeo che in quello nazionale il titolare delle Dop e Igp italiane sia la comunità dei produttori che, però, è una collettività in forma non organizzata cioè priva di personalità giuridica. Ed ancora si veda G. CARRARO, *Sulla titolarità dei segni di qualità: res communes omnium?* in *Nuov. giur. civ. com*, 3, 2018, 444 ss. il quale afferma che l'intero impianto normativo è qualificato in modo essenziale dall'interesse generale di carattere pubblicistico a preservare tradizioni produttive locali «se dunque le qualità certificate sono eterodeterminate dalla tradizione del territorio, denominazioni e indicazioni geografiche che costituiscono una sorta di patrimonio indisponibile culturale di una certa comunità territoriale e sono equiparabili nel mondo materiale a *res communes omnium* aperte all'uso generale».

<sup>17</sup> Cfr. Artt. 38-39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024 e Regolamento (UE) n. 625/2017.

<sup>18</sup> Sulla tutela delle IG *ex multis*, I. CANFORA, *Il regime di tutela delle indicazioni geografiche a livello europeo ed internazionale*, cit. 19 e ss.; M. FERRARI, *La dimensione proprietaria delle indicazioni geografiche. uno studio di diritto comparato*, Napoli, 2015; V. RUBINO, *La protezione delle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari nell'Unione europea dopo il regolamento 1151/2012 UE*, in *Riv. dir. alim.*, fasc. 4, 2013, 4 e ss.; A. DI LAURO, *La tutela dell'origine degli alimenti o la composizione im(possibile) del tempo e dello spazio*, in *La tutela dell'origine dei prodotti alimentari in Italia, nell'Unione europea e nel commercio internazionale*, Atti del Convegno di Alessandria del 21-22 maggio 2015, a cura di A. Germanò, V. Rubino Milano, 2015, 34 e ss.; L. LA TORRE, M. CERRETO, *La tutela delle DOP e IGP*, Napoli, 2010.

<sup>19</sup> Sul rapporto tra Dop, Igp e sostenibilità si veda A. DI LAURO, *Le denominazioni d'origine protette di fronte alla sfida di sviluppo sostenibile*, in *Riv. dir. agr.*, 2018, I, 382. Si veda altresì, EAD, *Gli effetti dei cambiamenti climatici sulla disciplina delle indicazioni geografiche: criticità e prospettive*, in *Riv. dir. alim.*, fasc. 3, 2022, 22.

dal basso, dai produttori e che, successivamente, è portata avanti dalla associazione costituenda che si fa promotrice dell'iniziativa<sup>20</sup>.

Il nuovo regolamento, come sarà di seguito meglio esplicitato, sembrerebbe, diversamente, introdurre le pratiche sostenibili nel sistema tradizionale della qualità attraverso una forma di etero-direzione, sì da avere una sorta di intrusione, in una disciplina da tempo consolidata a livello europeo, di nuovi criteri che possono inserirsi nei procedimenti previsti dal disciplinare di produzione<sup>21</sup>.

Ed invero, le regole sulle indicazioni geografiche hanno gradualmente subito l'influenza del canone della sostenibilità, il quale ne ha indotto una graduale modifica, lasciando, persino, intravedere una sua evoluzione in senso funzionale<sup>22</sup>. Come, peraltro, si evince dai primi considerando del regolamento, la strategia *green* dell'Unione europea rappresenta il propulsore dell'intervento normativo, la cui disciplina richiede di essere conformata a siffatta strategia.

In particolare, nel *Green Deal* europeo, la Commissione sottolinea come “il cibo europeo noto per essere sicuro, nutriente e di alta qualità, debba diventare anche il riferimento mondiale per la sostenibilità”<sup>23</sup>; obiettivo che è

<sup>20</sup> Si veda al riguardo A. MARESCOTTI, *Il ruolo del disciplinare di produzione nella costruzione dei legami tra prodotti DOP e IGP e sviluppo rurale*, in *Agriregionieuropa* 20, Mar 2010, il quale sottolinea come il percorso che porta alla richiesta della protezione comunitaria è il momento in cui la comunità dei produttori (spesso coadiuvata da una rete di soggetti esterni) si organizza per dotarsi di regole. «Sono dunque i produttori, ereditari di una conoscenza tramandata nel tempo, ad essere i soli legittimati a fissare le regole di produzione e le caratteristiche del prodotto. Una volta ottenuta la registrazione, cessa di fatto l'obbligatorietà dell'esistenza di un'organizzazione collettiva, e l'utilizzazione dell'indicazione geografica può tornare ad essere una scelta delle singole imprese». L'A. continua sottolineando come sia un raro caso di standard agro-alimentare che viene definito “dal basso” in un processo che vede la partecipazione attiva dei produttori locali, e questo a differenza di altre tipologie di standard di qualità dove è un unico soggetto, sempre più spesso a livello nazionale o sovranazionale, che definisce le regole senza ulteriore bisogno di legittimazione di un'altra Autorità, «vuoi perché si tratta di standard emanati da un'istituzione pubblica (come nel caso ad esempio del regolamento comunitario sull'agricoltura biologica), vuoi perché non è prevista una procedura autorizzativa da parte di terzi (come nel caso degli standard GLOBAL-GAP, BRC, IFS3). Per le DOP e IGP vi è dunque una maggior capacità di adattamento al contesto locale, e flessibilità nel decidere anche sulle regole che maggiormente sono in grado di esercitare effetti positivi sullo sviluppo rurale».

<sup>21</sup> Cfr. Art. 7 Regolamento (UE) n. 1151/2012; Art. 9 Regolamento (UE) n. 1308/2013; Art. 22 Art. 7 Regolamento (UE) n. 787/2019; Art. 49 Regolamento (UE) n. 1143/2024.

<sup>22</sup> La tradizionale qualità di eccezione riviene il suo fondamento negli intrinseci fattori naturali e umani collegati al territorio e, proprio in virtù di questo legame, i segni di qualità possono essere, altresì, appellati “segni del territorio”, dicitura, quest'ultima, ancor più idonea ad esprimere quel plus-valore che, con intensità variabile, caratterizza siffatti prodotti. È capace, cioè, di raccontare e rappresentare lo stretto e intrinseco collegamento tra questi ultimi ed il territorio da cui originano; quel terroir, quelle caratteristiche geomorfologiche, quegli elementi ambientali, climatici, paesaggistici, produttivi e culturali e/o la loro derivazione da pratiche produttive tradizionali, radicate storicamente in un determinato ambito territoriale. Al riguardo, si veda F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, cit., p. 332.

<sup>23</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 11 dicembre 2019, COM (2019) 640 *final*, *Il Green Deal europeo*, p. 13.



stato meglio esplicitato nell'ambito della Strategia dal "produttore al consumatore", là dove si evidenzia l'opportunità di includere nelle IG specifici criteri di sostenibilità<sup>24</sup>.

Tale strategia ha avuto, anche in questo contesto, un notevole impatto sui nuovi regolamenti Pac<sup>25</sup> ed, in particolare, sul Regolamento (UE) n. 2117/2021, il quale ha condotto alla modifica di alcune disposizioni sia del regolamento sulla qualità che di quello sull'OCM<sup>26</sup> sul presupposto, ben rimarcato nel considerando n. 30, che, tra i fattori umani da prendere in considerazione per la descrizione del legame tra la qualità o le caratteristiche di un prodotto e un particolare ambiente geografico da includere nel disciplinare, possano essere inclusi altresì "fattori quali la gestione del suolo e del paesaggio, le pratiche di coltivazione e tutte le altre attività umane che contribuiscano al mantenimento dei fattori naturali essenziali che determinano in modo predominante l'ambiente geografico e la qualità e le caratteristiche del prodotto in questione".

È lungo la medesima prospettiva che si pone il nuovo Regolamento sulle indicazioni geografiche del vino, delle bevande spiritose e dei prodotti agroalimentari, il quale introduce importanti novità nel contesto della qualità tradizionale<sup>27</sup>.

<sup>24</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 20 maggio 2020, COM (2020) 381 final Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente, p. 14.

<sup>25</sup> Si vedano i reg. (UE) 2021/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) 1305/2013 e 1307/2013; reg. (UE) 2021/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013; reg (UE) 2021/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione. In dottrina, tra molti, si vedano S. MASINI, V. RUBINO (a cura di), *La sostenibilità in agricoltura e la riforma della Pac*, cit.; P. LATTANZI, *Il "Green Deal", la Pac 2021-27 e la sostenibilità nelle produzioni alimentari*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'unione europea*, a cura di P. Borghi, I. Canfora, A. Di lauro, L. Russo, 2021, 705; A. JANNARELLI, *Cibo e diritto. Per un'agricoltura sostenibile*, Torino, 2015, 137.

<sup>26</sup> In particolare, il Regolamento (UE) n. 2117/2021 ha introdotto, all'art 7, par. 1, Regolamento n. 1151/2012 e nel secondo comma, dell'art. 94 del Regolamento n. 1308/2013 che «il disciplinare possa contenere una descrizione del contributo che la denominazione d'origine o l'indicazione geografica dia allo sviluppo sostenibile».

<sup>27</sup> La tradizionale qualità di eccezione riviene il suo fondamento negli intrinseci fattori naturali e umani collegati al territorio e, proprio in virtù di questo legame, i segni di qualità possono essere, altresì, appellati "segni del territorio", dicitura, quest'ultima, ancor più idonea ad esprimere quel plus-valore che, con intensità variabile, caratterizza siffatti prodotti. È capace, cioè, di raccontare e rappresentare lo stretto e intrinseco collegamento tra questi ultimi ed il territorio da cui originano; quel terroir, quelle caratteristiche geomorfologiche, quegli elementi ambientali, climatici, paesaggistici, produttivi e culturali e/o la loro deriva-

### 3. L'incidenza della sostenibilità sulle indicazioni geografiche.

Con particolare riferimento alla sostenibilità<sup>28</sup>, le disposizioni del nuovo regolamento si individuano negli artt. 7 e 8, il cui contenuto merita di essere riportato integralmente, al fine di coglierne i profili di rilevanza, anche alla luce di quella che è stata l'evoluzione normativa che ha condotto alla versione definitiva di siffatte regole giuridiche.

In particolare, l'art. 7, diversamente dall'art. 12 della proposta<sup>29</sup>, il quale discorreva di “impegni di sostenibilità”, introduce la possibilità per «un gruppo di produttori, o un gruppo di produttori riconosciuto, se tale gruppo esista, di concordare - su base volontaria- pratiche sostenibili da rispettare nella produzione del prodotto designato da un'indicazione geografica o nello svolgimento di altre attività soggette a uno o più obblighi previsti dal disciplinare. Tali pratiche – continua la disposizione- mirano ad applicare norme di sostenibilità più rigorose di quelle prescritte dal diritto dell'Unione o nazionale in termini di sostenibilità, ambientale, sociale o economica o di benessere degli animali».

Ed ancora, se nella proposta di modifica era demandata alla Commissione l'adozione di atti delegati che definissero le norme di sostenibilità nei di-

---

zione da pratiche produttive tradizionali, radicate storicamente in un determinato ambito territoriale. In tal senso, si veda F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, cit., p. 332. Sono le peculiari caratteristiche e proprietà di tali prodotti che li hanno fatti divenire valido strumento di diversificazione delle produzioni agricole, di incentivazione della competitività dei produttori ed utile occasione di sviluppo per il mondo rurale sia per l'accrescimento del reddito degli agricoltori sia per la stabilizzazione della popolazione rurale nelle zone agricole. Tali finalità sono confermate sia nel considerando 4 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 sia nel considerando 5 del Regolamento (UE) n. 1753/2019 di adesione all'Atto di Ginevra, ma ancor più dalle misure di finanziamento dedicate nei regolamenti per lo sviluppo rurale e dalla notevole estensione del livello di tutela di tali segni.

<sup>28</sup> Pur non contenendo il termine “sostenibilità”, nel suo preambolo, il Regolamento (UE) n. 1151/2012 metteva già in evidenza il potenziale delle indicazioni geografiche, ai fini della preservazione dell'ambiente, del paesaggio e del benessere degli animali. In particolare, si affermava che la qualità e la varietà della produzione agricola, ittica e dell'acquacoltura dell'Unione rappresentano un punto di forza e un vantaggio competitivo importante per i produttori dell'Unione e sono parte integrante del suo patrimonio culturale e gastronomico vivo. Ciò è dovuto alle competenze e alla determinazione degli agricoltori e dei produttori dell'Unione, che hanno saputo preservare le tradizioni pur tenendo conto dell'evoluzione dei nuovi metodi e materiali produttivi. In tal guisa, già in questa sede, seppur implicitamente, si attribuiva alle indicazioni geografiche, oltre alla funzione di fornire un vantaggio in termini comparativi ai produttori dell'Unione Europea, come strumenti di sviluppo rurale, il fine di proteggere le risorse naturali, il paesaggio ed il benessere animale

<sup>29</sup> Cfr. art. 12, Proposta di modifica Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli del 2 maggio 2022, [COM (2022) 134 final 2] là dove era stato inserito che «1. Un'associazione di produttori può concordare impegni di sostenibilità da rispettare nella produzione del prodotto designato da un'indicazione geografica. Tali impegni hanno lo scopo di applicare una norma di sostenibilità più rigorosa di quella prescritta dal diritto dell'Unione o nazionale e, per molti aspetti, di andare oltre le buone pratiche in termini di impegni sociali, ambientali o economici. Tali impegni sono specifici, tengono conto delle pratiche sostenibili esistenti utilizzate per i prodotti designati da indicazioni geografiche e possono fare riferimento ai sistemi di sostenibilità esistenti. 2. Gli impegni di sostenibilità di cui al paragrafo 1 figurano nel disciplinare [...]».



versi settori e i criteri per il riconoscimento di quelle esistenti, a cui i produttori potessero, poi, eventualmente aderire<sup>30</sup>, siffatta previsione è stata eliminata nel secondo paragrafo del nuovo art. 7, là dove si fornisce, invece, una definizione di pratica sostenibile. Secondo tale disposizione, con quest'ultima, deve intendersi «una pratica che contribuisca ad uno più obiettivi ambientali sociali o economici», i quali sono puntualmente elencati nella medesima disposizione<sup>31</sup>.

Al contempo, al fine di dare visibilità agli sforzi dei produttori di prodotti designati da indicazioni geografiche, in relazione alla sostenibilità, nel successivo art. 8<sup>32</sup>, è, altresì, previsto che i medesimi gruppi di produttori possano redigere una relazione in cui descrivere le pratiche sostenibili adottate e il loro relativo impatto.

In particolare, nell'elaborazione di tali relazioni, è stabilito che i gruppi di produttori «debbano basarsi su informazioni verificabili, descrivendo le pratiche sostenibili esistenti, utilizzate nella produzione del prodotto, dell'impatto del metodo di ottenimento del prodotto sulla sostenibilità, in termini di impegni, ambientali, sociali, economici o di benessere degli animali nonché le informazioni necessarie per comprendere in che modo la sostenibilità incida sullo sviluppo, sulle prestazioni e sulla posizione del prodotto». È, infine, sancito che sarà cura della Commissione provvedere a rendere pubbliche tali relazioni.

Ed invero, la lettura delle predette disposizioni lascia immediatamente sorgere qualche profilo di criticità sia sul piano concettuale sia su quello applicativo.

<sup>30</sup> Cfr. art. 12, Proposta di modifica Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli del 2 maggio 2022, [COM (2022) 134 *final* 2] « [...] Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che definiscono le norme di sostenibilità in diversi settori e i criteri per il riconoscimento delle norme di sostenibilità esistenti a cui i produttori di prodotti designati da indicazioni geografiche possono aderire. 5. La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono una presentazione armonizzata degli impegni di sostenibilità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2».

<sup>31</sup> Cfr. Art. 7, par. del Regolamento (UE) n. 1143/2024, il quale indica come obiettivi da raggiungere attraverso le pratiche sostenibili: «a) mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi; uso sostenibile e protezione del paesaggio, delle acque e dei suoli; transizione verso un'economia circolare, compresa la riduzione degli sprechi alimentari; prevenzione e riduzione dell'inquinamento; e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi; b) produzione di prodotti agricoli con modalità che riducano l'uso di pesticidi e gestiscano i rischi derivanti da tale uso, o che riducano il pericolo di resistenza antimicrobica nella produzione agricola; c) benessere degli animali; <sup>[SEP]</sup>d) reddito equo per i produttori, diversificazione delle attività, promozione della produzione agricola locale e valorizzazione del tessuto rurale e dello sviluppo locale; <sup>[SEP]</sup>e) mantenimento dell'occupazione nel settore agricolo attirando e sostenendo i giovani produttori e i nuovi produttori di prodotti che beneficiano di un'indicazione geografica protetta; <sup>[SEP]</sup>f) miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza delle attività agricole e di trasformazione».

<sup>32</sup> La possibilità di redigere una relazione sulla sostenibilità non era stata, invece, prevista nell'ambito della proposta di modifica Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli del 2 maggio 2022, [COM (2022) 134 *final* 2].

Con riferimento al primo, infatti, non sembra si possa sottacere su come si inserisca nell'ambito del nuovo regolamento una formulazione - "norma di sostenibilità più rigorosa di quella prescritta dall'unione o dal diritto nazionale" -, di cui il legislatore non fornisca alcuna definizione, limitandosi a far riferimento agli obiettivi da perseguire.

Al riguardo, sembra potersi condividere quanto già affermato da Autorevole dottrina, seppur con riguardo all'art. 210 *bis*, da poco inserito nel Regolamento (UE) n. 1308/2013, allorquando è utilizzata la medesima espressione senza, anche in tale sede, chiarirne il precipuo significato, sì da lasciar accedere ad una qualificazione della sostenibilità alla stregua di una "terra incognita"<sup>33</sup>.

D'altronde, anche con riferimento alla pratica sostenibile, l'art. 7 si limita, invero, ad una formulazione alquanto generica che lascia ai soggetti legittimati la libertà di trovare soluzioni innovative nell'area della sostenibilità.

Nella sostanza, l'indeterminatezza della nozione rimetterebbe ai Consorzi, con l'attribuzione dunque di un importantissimo ruolo<sup>34</sup> in tal senso, il compito di qualificare, di volta in volta, se una pratica sia o meno sostenibile e ciò anche con riferimento a quelle pratiche che siano state magari già inserite nei disciplinari di produzione o nelle modifiche dei disciplinari approvati o ancora in corso di approvazione<sup>35</sup>.

Ed, invero, pur potendo sembrare una incongruenza, la possibilità lasciata ai gruppi di produttori di "calibrare" le pratiche sostenibili rispetto ai territori in cui debbano trovare applicazione potrebbe considerarsi corretta sul piano operativo in virtù delle differenze esistenti su base territoriale<sup>36</sup>; ogni

<sup>33</sup> Si veda A. JANNARELLI, *Gli accordi di sostenibilità nell'art. 210 bis del Reg. 1308/2013*, in *Dir. agroal.* 3, 2023, 459.

<sup>34</sup> Sui ruoli dei Consorzi si vedano A. GENOVESE, *I consorzi tra produttori agricoli*, in *Trattato breve di diritto agrario italiano e dell'unione europea*, diretto da L. Costato, F. Albisinni, Milano, 2023, p. 991; V. RUBINO, *Il ruolo dei consorzi di tutela nella protezione della qualità*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione Europea*, a cura di P. Borghi, I Canfora, A. Di lauro, L. Russo, cit., p. 479 ss.; L. PAOLONI, *Voce Consorzi tra produttori agricoli*, in *Dig. priv. Sez. civ. Agg.*, I, 2000, 215; segnatamente alla disciplina del vino v. A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE, N. LUCIFERO, *Manuale di legislazione vitivinicola*, Torino, 2023, 213.

<sup>35</sup> In via meramente esemplificativa, si pensi alla modifica già approvata del disciplinare della burrata d'andria là dove oltre alla modifica della forma è stata eliminata la rafia alimentare; nel disciplinare del parmigiano reggiano, con riferimento all'alimentazione dei bovini, è stata introdotto la percentuale dell'origine del foraggio. Ed ancora in corso di approvazione, all'esame dell'UE, si vedano i disciplinari del pomodoro pelato di Napoli Igp: secondo cui il pomodoro dovrà essere coltivato seguendo i metodi di produzione integrata e/o biologica o il disciplinare del Cavolfiore della piana del sele igp in cui si inserisce l'avvicendamento culturale, apporti irrigui commisurati all'andamento meteorologico stagionale e alle caratteristiche del suolo, difesa fitosanitaria debbano essere conformi al «Disciplinare di difesa integrata» o al «Disciplinare di produzione biologica». Bisognerebbe comprendere se tali modifiche possano o meno rientrare tra le pratiche sostenibili volte ad applicare norme di sostenibilità più rigorose di quelle prescritte dal diritto dell'unione o nazionale.

<sup>36</sup> In tal senso, A. JANNARELLI, *Gli accordi di sostenibilità nell'art. 210 bis del Reg. 1308/2013*, cit., 478, il quale sottolinea, altresì, come la sostenibilità sia strutturalmente plurale nelle sue manifestazioni in quanto, nella prospettiva pur sempre di perseguire un'agricoltura illuminata non si esprime attraverso un unico modello normativo e valoriale indifferente alle diverse concrete realtà economiche, ambientali e sociali presenti nella real-

territorio, infatti, necessiterebbe di pratiche differenti proprio al fine di essere preservato nei suoi fattori naturali ed umani sì che gli obiettivi indicati nell'art. 7 devono essere perseguiti mediante pratiche che siano idonee a porre in equilibrio le istanze di innovazione con quelle legate alla tradizione dei territori.

D'altronde, l'attribuzione ai gruppi di produzione di un siffatto compito si pone in linea di continuità con quell'indirizzo legislativo che, già da tempo, mira a rafforzare il ruolo regolativo dei soggetti privati nel mercato agroalimentare -in tal senso basti riflettere sulle rilevanti novità introdotte dal Regolamento (UE) n. 2117/2021 per quanto concerne i Piani di regolazione dell'offerta<sup>37</sup>- e che proprio nel nuovo Regolamento sulle indicazioni geografiche trova una sua ulteriore conferma<sup>38</sup>.

#### 4. Criticità derivanti dall'ingresso delle pratiche di sostenibilità nei disciplinari di produzione.

La formulazione dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1143/2024 sembrerebbe idonea ad esporre qualche profilo di criticità anche sul piano applicativo.

In particolare, come già evidenziato in dottrina, la circostanza che l'adozione di siffatte pratiche di sostenibilità sia rimessa alla mera determinazione volontaria da parte dei gruppi di produttori potrebbe portare con sé il rischio di una loro mancata adesione<sup>39</sup>.

---

tà, ma è sempre necessariamente al plurale alla luce delle concrete situazioni ambientali in cui va perseguita.

<sup>37</sup> Si pensi al riguardo alla modifica del Reg. (UE) 1308/2013 ad opera del Reg. (UE) 2021/2117. In particolare, attraverso quest'ultimo viene inserito l'art. 166 *bis*, attraverso cui le norme in materia di regolazione dell'offerta sono state integrate in un'unica disposizione riguardante tutti i prodotti agricoli DOP e IGP; ciò, secondo quanto statuito nel considerando 54 del medesimo regolamento, il quale statuisce che: «Tenuto conto dell'importanza delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette nella produzione agricola dell'Unione e visto il successo ottenuto con l'introduzione di norme di gestione dell'offerta per i formaggi e i prosciutti stagionati a indicazione geografica nel garantire il valore aggiunto e mantenere la reputazione dei prodotti e nello stabilizzarne i prezzi, è opportuno estendere la possibilità di applicare norme di gestione dell'offerta ai prodotti agricoli a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta a norma del Regolamento (UE) n. 1308/2013 o del Regolamento (UE) n. 1151/2012». La medesima disposizione è stata, altresì, modificata dal Regolamento (UE) n. 1143/2024 di guisa che, conformemente all'art. 33 del Testo unico europeo sulla qualità si stabilisce che un'associazione di produttori riconosciuta possa richiedere, alle condizioni di cui allo stesso art. 166 *bis* del Regolamento (UE) n. 1308/2013, norme vincolanti di gestione dell'offerta produttiva per un periodo - non più sino a 3 bensì- sino a sei anni.

<sup>38</sup> Al riguardo, si veda il considerando 41 del Regolamento (UE) n. 1143/2024 là dove si afferma che «I gruppi di produttori svolgono un ruolo essenziale nella procedura di domanda di registrazione delle indicazioni geografiche e nella gestione delle loro indicazioni geografiche. Possono essere assistite nella preparazione della loro domanda da parti interessate quali autorità regionali e locali [...]».

<sup>39</sup> Cfr. A. DI LAURO, *Gli effetti dei cambiamenti climatici sulla disciplina delle indicazioni geografiche: criticità e prospettive*, cit., 39, la quale sottolinea, altresì, seppur con riferimento alla proposta di modifica, come i riferimenti alla sostenibilità si ritrovino con modalità più blande rispetto a quelle annunciate e si risolvano in «un incoraggiamento alle asso-

Ed infatti, questi ultimi si troverebbero dinanzi ad una duplice scelta: potrebbero decidere di inserire nei propri disciplinari le predette norme di sostenibilità più rigorose, con l'effetto di renderle obbligatorie e di sottoporsi, in tal guisa, a tutte le conseguenze, ivi connesse, anche in termini di maggiorazione dei costi, di successivi controlli nonché di assunzione delle relative responsabilità; oppure, optare per il mancato inserimento delle predette norme, consci della circostanza che ben potrebbero ottenere diversamente le certificazioni per l'espletamento di pratiche sostenibili<sup>40</sup>.

In tale direzione, al fine di evitare una riduzione dell'efficacia del "nuovo" strumento normativo ed, anzi, di incentivare l'assunzione di tali pratiche di sostenibilità, queste ultime necessiterebbero di essere controbilanciate dall'attribuzione di potenziali vantaggi, i quali potrebbero, in via esemplificativa, essere integrati dalla compensazione dei costi, magari da misure di sostegno nel quadro della politica di sviluppo rurale, come d'altronde suggerito nell'ambito della stessa proposta di regolamento<sup>41</sup>.

A tal riguardo, degno di attenzione sembrerebbe essere il decreto del Masaf del 5 settembre 2023 n. 451755, il quale, nell'individuare le modalità ed i criteri di ripartizione del "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere

---

ciazioni di produttori di IG a inserire su base volontaria nel disciplinare requisiti relativi a migliori risultati in termini di sostenibilità economica, sociale e ambientale ad un monitoraggio del contributo delle IG allo sviluppo sostenibile, sostenuto dall'inserimento nella Giview di una sezione per ciascuna indicazione geografica registrata in cui le autorità degli Stati membri inseriranno la dichiarazione di sostenibilità alla proposta di definire una presentazione armonizzata degli impegni di sostenibilità». Di guisa che l'A. evidenzia come «la sostenibilità sia un possibile orientamento delle produzioni nella riforma del sistema delle DOP e delle IGP e non si configuri come una vera svolta per questo settore che pure, per diverse ragioni, e pur nella difficoltà applicative innegabili, avrebbe interesse a distinguere anche sotto questo profilo la propria produzione da quelle dei prodotti alimentari più convenzionali».

<sup>40</sup> Si pensi a tutte le diverse forme di certificazioni esistenti. Sul sistema delle certificazioni, in dottrina si veda F. ALBISINNI, *Certificazione dei prodotti agroalimentari e globalizzazione, tra concorrenza e tutela*, in *Riv. della regolazione dei mercati*, 1, 2018; L. AMMANNATI, *Mercati finanziari, società di rating, autorità ed organismi di certificazione*, in *Riv. dir. alim.*, fasc. 1, 2012, p1; F. CAFAGGI, P. IAMICELI, *Supply chains, contractual governance and certification regimes*, in *Eur J Law Econ* (2014) 37; A. BENEDETTI, *Profili di rilevanza giuridica delle certificazioni volontarie ambientali*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 1, 2012, p. 4; M. STRUKUL, *La certificazione di qualità come strumento di tutela del consumatore. Profili contrattuali e di responsabilità*, in *Obbl. e Contr.*, n. 8-9, 2009; A. LUMINOSO, *Certificazione di qualità dei prodotti e tutela del consumatore acquirente*, in *Europa dir. priv.*, 2000, 27 ss.; E. BELLISARIO, *Lo stralcio delle disposizioni sulle certificazioni di qualità dal codice di consumo: un'occasione mancata*, in *Europa dir. priv.*, 2005, 1045 ss.; A. GENTILI, *La rilevanza giuridica della certificazione di qualità*, in *Europa dir. priv.*, 2000, 59 ss.; G. COCO, *Certificazione dei prodotti e l'organizzazione aziendale: profili di concorrenza sleale e pubblicità ingannevole*, in *Rass. dir. civ.*, 2005, 70 ss.; E. BIVONA, *Le certificazioni di qualità: vizi del prodotto e responsabilità dell'ente certificatore*, in *Europa e dir. priv.*, 2006, 1332 ss.

<sup>41</sup> Proposta di modifica Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli del 2 maggio 2022, [COM (2022) 134 final 2] p. 11 là dove si sottolinea che «l'inserimento volontario nel disciplinare di criteri di sostenibilità da parte dell'associazione di produttori di IG comporterebbe costi aggiuntivi di conformità e certificazione che potrebbero essere in parte compensati da misure di sostegno nel quadro della politica di sviluppo rurale [...]».

agricole, della pesca e dell’acquacoltura”, prevede, tra le attività e spese ammissibili, proprio «i costi di sviluppo volti alla modifica dei disciplinari di produzione che determinino miglioramenti sotto il profilo della sostenibilità»<sup>42</sup>.

Nell’ambito del medesimo decreto, è interessante, tra l’altro, notare come il Ministero, pur introducendo misure a sostegno di tali costi di sviluppo, tenga a precisare che il miglioramento sostenibile debba, però, pur sempre avvenire nel rispetto della tradizione, sì da porre l’attenzione proprio sulla necessità, seppur non agevole, di trovare soluzioni che possano realizzare un contemporaneo ed equo bilanciamento tra gli interessi coinvolti.

Una difficoltà quest’ultima che sembrerebbe emergere, altresì, sul piano procedurale, con riferimento alla possibilità di proporre l’opposizione in sede di registrazione o modifica non minore del disciplinare di produzione.

Come noto, il procedimento di registrazione o di modifica non minore del disciplinare di produzione segue una fase nazionale ed una unionale<sup>43</sup> ed è strutturato in modo tale da garantire ai titolari di un interesse legittimo di proporre opposizione<sup>44</sup>.

In particolare, durante la fase nazionale, è previsto che tutte le persone fisiche o giuridiche, stabilite o residenti nello Stato membro di origine del prodotto in questione che dimostrino di avere un interesse legittimo potranno presentare opposizione dinanzi allo Stato membro entro un mese dalla data di pubblicazione della domanda<sup>45</sup>; mentre, sul piano europeo, tale possibilità è garantita dinanzi alla Commissione entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella GUUE alle Autorità di uno Stato membro o di un Paese terzo oppure ad una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente in un Paese terzo<sup>46</sup>.

Orbene, al di là dei tempi molto lunghi legati alla modifica del disciplinare, i quali potrebbero essere, già di per sé, dissuasivi dell’introduzione di tali norme di sostenibilità, una criticità potrebbe riscontrarsi proprio con riferimento alla possibilità in concreto di presentare un’opposizione.

Ed infatti, considerando che l’inserimento di pratiche sostenibili nel disciplinare di produzione è da ritenere una modifica non minore<sup>47</sup> che, come

<sup>42</sup> Cfr. Art. 4 del D.M. 5 settembre 2023, n. 451755 - Interventi per la filiera agroalimentare DOP e IGP, GU Serie Generale n. 261 del 08-11-2023.

<sup>43</sup> Cfr. I. CANFORA, *I disciplinari di produzione DOP e IGP: ripartizione di competenze tra Stati membri e organi comunitari*, in *Dir. giur. agr. alim. amb.*, 2002, 16; C. GERNONE, *Le modifiche al disciplinare di produzione DOP o IGP e la ripartizione di competenze tra Commissione e Stati membri*, in *Dir. giur. agr. alim. amb.*, 2020, 4, 1.

<sup>44</sup> Sul tema della legittimazione a proporre opposizione, si veda M. MAURO, *La legittimazione a proporre opposizione alle richieste di registrazione di una dop o igp o modifica del disciplinare: la nozione europea di interesse legittimo*, *La tutela internazionale delle indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari*, a cura di N. Lucifero, cit., 289, il quale, dopo aver ricostruito la disciplina in materia di opposizione alla registrazione e modifica delle dop e igp, anche alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, si interroga sulla nozione europea di interesse legittimo quale presupposto necessario per accedere alla tutela.

<sup>45</sup> Cfr. Art. 10, 56 Regolamento (UE) n. 1143/2024.

<sup>46</sup> Cfr. Art. 17, 24, 59, 61 Regolamento (UE) n. 1143/2024.

<sup>47</sup> Cfr. Art. 24, par. 3, Regolamento (UE) n. 1143/2024. Sono considerate modifiche dell’Unione se la modifica comporta un cambiamento del documento unico o del suo equi-

noto, segue una disciplina differente dalla modifica di tipo ordinario<sup>48</sup>- la prima passibile di divenire oggetto di opposizione; la seconda, invece, seguirà o la procedura indicata dal singolo stato membro o laddove manchi si dovrà porre in essere l'ordinario procedimento di impugnazione amministrativa- bisognerebbe domandarsi se l'introduzione di una norma di sostenibilità possa essere qualificata alla stregua di un interesse che legittimi l'opposizione o, ancor meglio, se sia passibile di un successivo accoglimento<sup>49</sup>.

La questione, apparentemente poco rilevante, mira a tutelare quei produttori già aderenti ad un disciplinare di produzione o che vorrebbero aderirvi, i quali, pur non avendo concordato pratiche sostenibili, si ritrovino, in seguito all'espletamento della procedura di modifica da parte del Consorzio, sottoposti all'obbligatorietà di queste ultime<sup>50</sup>.

Più in particolare, bisognerebbe comprendere se l'introduzione di una norma di sostenibilità nel disciplinare di produzione possa essere qualificata alla stregua di un interesse che legittimi l'opposizione o, ancor meglio, se sia passibile di successivo accoglimento.

Uno spunto in tal senso potrebbe, forse, rinvenirsi nella circostanza che la spinta incessante per il raggiungimento degli obiettivi ambientali lascia

---

valente e: a) comprende un cambiamento: i) per i prodotti agricoli, del nome o dell'uso del nome; ii) per i vini, del nome o dell'uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall'indicazione geografica; iii) per le bevande spiritose, del nome o di una parte del nome o dell'uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall'indicazione geografica, o ancora della denominazione legale; oppure b) rischia di annullare il legame con la zona geografica di cui al documento unico; oppure c) comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto. I criteri di cui alle lettere a), b) e c) sono verificati dagli Stati membri.

<sup>48</sup> Cfr. Art. 24, par. 4, Regolamento (UE) n. 1143/2024, il quale con una formulazione residuale statuisce che è da considerare una modifica ordinaria «qualsiasi altra modifica del disciplinare di un'indicazione geografica registrata, che non sia una modifica dell'Unione in conformità del paragrafo 3, è considerata una modifica ordinaria».

<sup>49</sup> In particolare, con riferimento alla fase nazionale l'art. 10 Regolamento (UE) n. 1143/2024 prevede che possa presentare opposizione avverso la domanda di registrazione presso lo Stato membro «qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nello Stato membro di origine del prodotto in questione»; con riguardo alla fase unionale, l'art. 17 Regolamento (UE) n. 1143/2024 statuisce che possano proporre opposizione «le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente in un paese terzo, possono presentare alla Commissione un'opposizione». In dottrina, si veda M. MAURO, *La legittimazione a proporre opposizione alle richieste di registrazione di una dop o igr o modifica del disciplinare: la nozione europea di interesse legittimo*, cit. il quale evidenzia come la nozione di interesse legittimo abbia una portata piuttosto ampia non sembrerebbe essere una solo a contenuto economico.

<sup>50</sup> Sulle funzioni del Consorzio Cfr. artt. 41, legge 238/2016, decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 18 luglio 2018, dettante «Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per la denominazione di origine e le indicazioni geografiche dei vini»; decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, «Regolamento recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose» del 29 agosto 2023, n. 233; decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, concernente «Disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» del 12 aprile 2000, n. 61413.



spesso dimenticare gli altri due pilastri della sostenibilità, quello economico e quello sociale.

Sul piano delle criticità, infine, un ulteriore quesito potrebbe, forse, avere ad oggetto il profilo relativo alla comunicazione. In particolare, tutti gli interventi normativi, dapprima riportati, si pongono sul piano della produzione, c'è, però, da interrogarsi se i singoli produttori, i Consorzi dovranno, altresì, adoperarsi, nella logica della informazione, attraverso l'apposizione di ulteriori segni e ciò perché, come noto, l'etichetta ha sempre di più acquisito una valenza importantissima per comunicare elementi ulteriori ai consumatori<sup>51</sup>.

In tale ottica, al fine di evitare un *surplus* informativo che, con una eterogeneità dei fini, condurrebbe ad una disinformazione, una strada percorribile potrebbe, forse, essere rappresentata da una rivisitazione dei medesimi loghi dei segni di qualità, in senso *green*.

## 5. Pratiche di sostenibilità e prospettive per i Consorzi di tutela.

A fronte delle criticità dapprima richiamate, la possibilità di concordare pratiche di sostenibilità, da inserire nei disciplinari di produzione, lascia, al contempo, trasparire una ragguardevole prospettiva per le associazioni dei produttori o meglio organizzazioni interprofessionali (ossia i Consorzi di tutela)<sup>52</sup>, giacché potrebbero svolgere una funzione importante nell'ambito del coordinamento nonché un ruolo propulsivo nella determinazione stessa del regime di qualità dei prodotti.

Come noto, i consorzi di tutela sono stati considerati portatori dell'interesse collettivo alla tutela e valorizzazione della IG che caratterizza e uniforma l'attività svolta dalle imprese consorziate della zona di origine e che impone, talvolta, un controllo *erga omnes* nei confronti anche delle imprese che, fuori dal consorzio, si avvalgano della IG.

In particolare, il loro ruolo è andato gradualmente aumentando, sino al punto di assegnare a questi ultimi, nell'ambito del Regolamento (UE) n. 1308/2013, il compito di definire strategie di mercato attraverso i piani di regolazione dell'offerta, prima prevista per alcuni prodotti e, poi, estesa attraverso l'art. 166 *bis* del Regolamento (UE) n. 2117/2021 a tutti i prodotti Dop e Igp<sup>53</sup>.

<sup>51</sup> Si veda S. MASINI, *Informazioni e scelte del consumatore*, in *Trattato di diritto alimentare e dell'Unione Europea*, a cura di P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo, cit., 417.

<sup>52</sup> *Ex multis*, oltre ai contributi già citati, si vedano N. LUCIFERO, *I Consorzi di tutela dei vini e le funzioni erga omnes: estensione delle regole e contributi obbligatori*, in *Riv. dir. alim.*, fasc. 1, 2019, 36 e ss.; L. PAOLONI, *I Consorzi di tutela ed i contratti per le politiche dell'offerta dopo il d.lgs. 61/2010*, in *Riv. dir. alim.*, fasc. 3, 2012, 11.

<sup>53</sup> Al riguardo, si veda I. CANFORA, *Le organizzazioni di produttori agricoli tra funzioni di mercato e composizione interna. Riflessioni a margine della sentenza della Corte di giustizia nel caso Saint-Luis Sucre*, in *Dir. agroal.*, 3, 2023, 413 la quale sottolinea come nella visione dell'attuale politica agricola comune costruita intorno alle relazioni tra i soggetti della filiera, le organizzazioni di produttori assumano un ruolo centrale nella regolazione del mercato, principalmente perché rafforzano la posizione dei produttori agricoli nelle relazioni contrattuali di fornitura delle materie prime agricole lungo la filiera. L'A. evidenzia come la natura essenzialmente agricola di tali soggetti richieda, ai sensi del Regolamento

Lungo tale prospettiva, la possibilità attribuita dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1143/2024 di inserire pratiche di sostenibilità nei disciplinari di produzione, se per un verso, sembrerebbe consentire al Consorzio di incidere liberamente sulla modifica del disciplinare, senza un necessario coinvolgimento democratico della "minoranza in disaccordo" -la quale si troverebbe a difendere le proprie ragioni in sede di opposizione con le criticità dapprima evidenziate-, per altro verso, è esplicitativa del potenziamento di un approccio privatistico.

Quest'ultimo potrebbe, invero, condurre ad un ulteriore ampliamento dei compiti attribuiti ai Consorzi, in funzione dell'evoluzione dell'interesse collettivo, nel senso di tutelare e valorizzare l'espletamento degli impegni assunti sulla sostenibilità delle IG, mediante un processo decisionale maggiormente partecipativo.

In tal senso, sembrerebbe andare l'art. 32 del nuovo regolamento, il quale, tra i compiti assegnati al Consorzio, inserisce, altresì, alla lettera e), tutta una serie di azioni che quest'ultimo possa compiere per migliorare le prestazioni dell'IG in termini di sostenibilità<sup>54</sup>.

Ed ancora, una volta individuate, tali pratiche potrebbero, non solamente avere una valenza a carattere generale per gli aderenti al disciplinare, ma asurgere, altresì, a modello di riferimento per gli altri Consorzi sul piano nazionale, per gli altri Stati membri sul piano europeo o persino, per i Paesi Terzi, una volta iscritta l'IG, in seguito all'apposito *iter*, nel registro internazionale.

A tal riguardo, si può evidenziare, altresì, come la disciplina delle IG abbia sempre cercato di mantenere una sua tutela forte e chiusa rispetto all'esterno, una tutela che non è riuscita, però, ad essere trasposta anche sul piano internazionale, là dove, invece, le indicazioni geografiche sono ricomprese nel quadro della più ampia disciplina della proprietà intellettuale sì da godere di una protezione giuridica solo allorquando siano stati firmati speciali accordi, multilaterali o bilaterali, di protezione con i Paesi terzi<sup>55</sup>.

---

(UE) n. 1308/2013, una verifica della coerenza della composizione interna rispetto alle funzioni di mercato: in particolare, in riferimento alla possibile presenza di soci non produttori e al controllo democratico dell'organizzazione da parte dei soci produttori.

<sup>54</sup> L'art. 32, lett. e) del Regolamento (UE) n. 1143/2024 prevede che i Consorzi possano: «[...] intraprendere azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica, in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, tra cui: i) sviluppo, organizzazione e svolgimento di campagne collettive pubblicitarie e di marketing; ii) diffusione di attività di informazione e promozione tese a comunicare ai consumatori le caratteristiche del prodotto designato da un'indicazione geografica, compreso lo sviluppo di servizi turistici nella pertinente zona geografica; iii) svolgimento di analisi concernenti la prestazione economica, sociale o ambientale della produzione e il profilo nutrizionale e organolettico del prodotto designato dall'indicazione geografica; iv) diffusione di informazioni sull'indicazione geografica, sul simbolo dell'Unione pertinente e sull'abbreviazione (DOP o IGP); e v) attività di consulenza, formazione e diffusione di orientamenti sulle migliori pratiche per i produttori attuali e futuri, anche per quanto riguarda le pratiche sostenibili, in particolare quelle di cui all'articolo 7, il progresso tecnico-scientifico, la digitalizzazione, la parità e l'integrazione di genere e la sensibilizzazione dei consumatori[...]».

<sup>55</sup> A tal riguardo, si veda S. BOLOGNINI, *La giurisprudenza della Corte di Giustizia nella definizione del sistema di tutela delle indicazioni geografiche*, in *Riv. dir. alim.*, fasc. 4, 2022, 6, la quale sottolinea come la Corte di giustizia abbia contribuito, con un numero decisamente ampio di pronunce, a meglio delineare i contorni del sistema di tutela delle indi-

Eppure, anche su tale profilo, l’inserimento da parte dei Consorzi di pratiche sostenibili nei disciplinari di produzione potrebbe, invero, far divenire tali Indicazioni geografiche un modello per la crescita di sistemi alimentari sostenibili nei Paesi terzi e, al contempo, garantire in questi ultimi un rafforzamento della loro protezione.

## 6. Considerazioni conclusive.

Nella prospettiva, segnata dall’indagine, si è voluto prendere in considerazione l’incidenza del canone della sostenibilità sulla tradizionale ed invero consolidata disciplina delle indicazioni geografiche nel contesto del suo lungo e complesso sviluppo normativo.

Diversi sono gli interrogativi che, come dapprima sottolineato, siffatte disposizioni lascerebbero affiorare sia in ordine alla qualificazione e, dunque, all’individuazione in concreto delle pratiche sostenibili, da inserire nel disciplinare, volte ad applicare una norma di sostenibilità più rigorosa di quella prescritta dal diritto dell’Unione e nazionale sia con riferimento alle modalità di adozione di siffatte pratiche, rimesse alla mera determinazione volontaria dei gruppi di produttori. Al contempo, si è, altresì, evidenziato come questi ultimi potrebbero assurgere al rango di soggetti promotori e fautori del regime stesso di qualità.

Da quanto evidenziato, possono trarsi le prime conclusioni sull’inserimento di requisiti *green*, nell’ambito del disciplinare, il quale sembrerebbe suggerire un’estensione del concetto stesso di qualità di eccezione, giacché focalizzerebbe l’attenzione, non solamente sul prodotto e sul suo legame con i fattori umani e naturali di quel territorio, punto nevralgico della tradizionale “qualità di eccezione”, ma anche sull’ottenimento di

---

cazioni geografiche registrate giacché è stata investita di questioni attinenti al sistema di tutela in circostanze differenti e a vario titolo: talvolta, in occasione di ricorsi per inadempimento (come nei famosi casi *Parmesan* e *Rioja*); talvolta, in occasione di ricorsi di annullamento (come nell’altrettanto famoso caso *Feta*); nella maggior parte dei casi, in occasione di rinvii pregiudiziali, volti per lo più a ottenere indicazioni in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni relative alle fattispecie che integrano gli estremi di una violazione della tutela riconosciuta a livello europeo alle indicazioni geografiche registrate. In particolare, l’A. sottolinea che alcune decisioni della Corte di giustizia, oltre ad avere contribuito a chiarire la portata delle disposizioni di matrice europea di rango primario relative alla libera circolazione delle merci, hanno sollecitato, altresì, una riflessione da parte del legislatore europeo, che si è tradotta in una modifica del dato normativo di riferimento (sotto tale profilo, le sentenze più emblematiche sono le sentenze *Parmesan II* del 2008 e *Rioja II* del 2000), dall’altro, che è senza dubbio in riferimento al disposto dell’art. 13 del reg. UE n. 1151/2012, dell’art. 16 del Reg. UE n. 110/2008 e dell’art. 103 del reg. UE n. 1308/2013 (nonché, ovviamente, delle corrispondenti disposizioni presenti nei provvedimenti precedentemente in vigore) che la Corte di giustizia ha dato il contributo maggiore ai fini della delimitazione del sistema di tutela delle indicazioni geografiche registrate. In quest’ultimo contesto, le pronunce *Cambozola* (1999), *Parmesan II* (2008), *Verlados* (2016), *Champagner Sorbet* (2017), *Scotch Whisky* (2018), *Queso Manchego* (2019), *Morbier* (2020), *Champanillo* (2021), possono ben essere considerate le tappe essenziali di un processo evolutivo che, grazie anche alle conclusioni degli Avvocati Generali di volta in volta interpellati, ha portato a una migliore definizione dei confini del sistema di tutela europeo delle indicazioni geografiche registrate.

quest'ultimo, mediante un processo produttivo sostenibile ossia sulla volontà, da parte dei produttori, di mantenere, in buono stato, le risorse naturali dalle quali dipendono le proprie produzioni, enfatizzando la funzione delle IG come strumento per la sostenibilità.

Si passerebbe, cioè, dal compito assegnato all'agricoltore di far risaltare la territorialità della sua azione all'impegno di valorizzare la sostenibilità delle sue produzioni.

In tal senso, i prodotti "Ig", ottenuti in modo sostenibile, avrebbero un "qualcosa in più", una "qualità superiore" -per utilizzare una formulazione della Commissione poi abbandonata- consistente nell'assunzione di siffatte "più rigorose norme" di sostenibilità, in risposta alle aspettative dei consumatori di avere prodotti che, al contempo, rispettino le esigenze ambientali e climatiche così come le istanze sociali ed etiche<sup>56</sup>.

Il nuovo indirizzo normativo sembrerebbe, dunque, introdurre un concetto di "qualità omnicomprensiva" tesa alla ottimizzazione del rapporto tra benessere del pianeta, del consumatore e del produttore, delineando, conseguentemente, un notevole ampliamento del bagaglio funzionale e degli interessi tutelati dalle IG.

D'altronde, se la simbiosi tra agricoltura e ambiente ha condotto, in linea generale, ad una rimediazione della intera filiera agroalimentare, con una reciproca intersezione tra le normative, ciò non poteva non includere le IG, le quali hanno, da sempre, tratto una delle ragioni della propria legittimazione nel radicamento di queste ultime sul territorio.

Eppure, se le già menzionate previsioni costituiscono un contributo importante al raggiungimento degli obiettivi della strategia *green*, resta da verificare quale sarà il reale impatto di queste iniziative sul piano pratico.

Lo scenario prospettato lascerebbe accedere a due diverse opzioni sul piano valutativo, in quanto l'introduzione di pratiche sostenibili, all'interno dei disciplinari di produzione, potrebbe avere un impatto positivo o negativo.

Nel primo caso, l'individuazione di pratiche tarate sul territorio garantirebbe, forse, dei sistemi di qualità maggiormente compatibili con quest'ultimo o, ancora, in una logica di mercato, potrebbero assicurare elementi ulteriori di attrattività nei confronti del consumatore.

Al contempo, però, e in senso negativo, siffatte pratiche potrebbero intervenire in modo incisivo, e fors'anche, distruttivo sui già affermati sistemi tradizionali di qualità o, ancor peggio, costituire un eventuale ostacolo all'accesso a questi ultimi.

<sup>56</sup> A tal riguardo, si sottolinea in dottrina come il consumatore abbia assunto gradualmente un ruolo proattivo nella transizione ecologica [S. BOLOGNINI, *La disciplina della comunicazione business to consumer nel mercato agro-alimentare europeo*, Torino, 2012, 171], contribuendo, mediante le proprie scelte di consumo, alla tutela dell'ambiente in una dimensione evolutiva che transita dal contratto ecologico [M. PENNASILICO, *Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale*, in *Riv. dir. amb.*, 2017, 1-29] al contratto sostenibile [M. A. CIOCIA, *La centralità della persona nella nuova sostenibilità economica. Spunti di riflessione*, in *giustiziavivile.com*, 9.05.2022,]. Si tratteggia un modo di acquisto di beni e servizi, scelti non soltanto in funzione del prezzo e della qualità attribuibile a questi ultimi, ma secondo un'ottica solidaristica, condivisa tra produttori e consumatori, informata alla sostenibilità ambientale in termini di circolarità della filiera produttiva.



In tal senso, infatti, non bisogna dimenticare che, l'introduzione di strumenti volontari di sostenibilità ambientale mediante la modifica del disciplinare di produzione che, alla fine, diventino obbligatori, cela l'aumento automatico dei costi di produzione in spregio, di fatto, alla sostenibilità economica, la quale come sottolineato in dottrina, costituisce un necessario presupposto, *dal momento che, in difetto di quest'ultima, non si avrà neppure l'inizio dell'attività di impresa o, se già esistente, la riduzione o l'abbandono*<sup>57</sup>. In tal guisa, bisognerà attendere quale sarà la reazione dei sistemi tradizionali di qualità rispetto alle innovazioni sostenibili introdotte dal nuovo regolamento sulle indicazioni geografiche.

---

<sup>57</sup> In tal senso, L. RUSSO, *Il (mutevole) rapporto tra le esigenze di sicurezza alimentare e la politica agricola comune*, in *Dir. agroal.*, 3, 2022. D'altronde, in altri contesti la possibilità di introdurre norme di sostenibilità più rigorose è subordinatamente condizionata al rispetto di determinate condizioni. Il riferimento è all'art. 210 *bis*, introdotto nel Regolamento (UE) n. 1308/2013 dal Regolamento (UE) n. 2117/2021- il quale, seppur con una *ratio* differente, introduce la possibilità di stipulare accordi di sostenibilità, in cui inserire *pratiche di sostenibilità concordate [...] che mirano ad applicare norme di sostenibilità più rigorose di quelle obbligatorie ai sensi della normativa europea o nazionale*, ma subordina la validità di tali accordi al rispetto degli obiettivi previsti dall'art. 39 T.F.U:E. e dunque anche del reddito equo degli agricoltori.



